

TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxxx/2023
promossa da

SPV

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DEL DEMANIO

Convenuti contumaci

Oggi 17 ottobre 2024, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:

Per **SPV**, l'avv. Omissis e l'avv. Omissis, oggi sostituito dall'avv. Omissis

Per **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** ed **AGENZIA DEL DEMANIO**, già dichiarati contumaci, nessuno compare.

Il G.I. invita alla discussione.

L'avv. Scalise conclude come da atto introduttivo e come da note conclusionali depositate in data 23.9.2024.

Discute oralmente la causa dopodiché

Il Giudice decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatosi il procuratore.

IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi

segue verbale dell'udienza del 17 ottobre 2024
R.G. n. xxxx/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3226/2023 promossa da:

SPV quale procuratrice della **OMISSIS S.P.A.** (c.f. e p. iva xxxx), rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avv.ti Omissis e Omissis presso il cui studio è elettivamente domiciliata sito a Omissis

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580) **AGENZIA DEL DEMANIO** (C.F. 06340981007)

Convenuti contumaci

Oggetto: acquisto dei beni da parte dello Stato ex art 586 c.c.

Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c. **SPV** ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“-accertare e dichiarare con provvedimento avente effetto traslativo che la quota 1/2 di proprietà **DE CUIUS** (C.F. omissis), deceduto il 29.07.2013 dell'immobile sito in omissis, alla Via omissis xx, distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di omissis al fg. x, part. xxx, sub, x, cat. xx, cl. x, vani xxx, R.C. xxxx si è devoluta ex art 586 c.c. in qualità di erede ultimo allo Stato e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio;

-ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del territorio di omissis;

-con vittoria di spese di lite”.

A sostegno della domanda ha dedotto in punto di fatto:

-che con decreto n. 45 del 10.02.2015, su proposta della Banca d'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe disposto l'Amministrazione straordinaria della **BANCA** e che con decreto-legge 22 novembre 2015 n. 183 sarebbe stata costituita la **NUOVA BANCA OMISSIS S.P.A.** per svolgere i compiti di ente-ponte ai sensi del D.lgs. 180 del 16/11/2015 e a favore della quale, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 sarebbe stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della **BANCA**;

-che con provvedimento del 15 dicembre 2015 la Banca d'Italia avrebbe approvato la costituzione di una società veicolo per la gestione delle attività ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 16 novembre 2015 n 180 con socio unico da denominarsi **OMISSIS S.P.A.**

-che in attuazione dei programmi di risoluzione della crisi di **BANCHE.**, la Banca d'Italia con provvedimenti del 26/01/2016 e del 30/12/2016 avrebbero disposto la cessione a **OMISSIS S.P.A.** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs 180/2015 dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali delle suddette banche;

-che in data 16/06/2017, la società **SPV srl** (cessionaria) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di **OMISSIS S.P.A.** (cedente), avrebbe stipulato con la cedente un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco pubblicato in G.U. parte seconda n. 73 del 22.06.2017 in forza del quale la cessionaria ha acquistato

pro soluto dalla cedente con effetto giuridico dal 15.06.2017 crediti pecuniari rispondenti a determinati criteri di blocco;

-che nell'ambito della cartolarizzazione, **OMISSIS S.P.A.** avrebbe assunto il ruolo di soggetto incaricato di svolgere, in qualità di Speciale Servicer, le attività operative e i servizi concernenti l'amministrazione, la gestione la riscossione e il recupero del credito ai sensi di un contratto di special servicing sottoscritto da **SPV**, **OMISSIS S.P.A.** e **BANCA S.p.a.** in data 22 settembre 2022;

-che in data 3 ottobre 2022, con atto ai rogiti del Notaio del notaio **OMISSIS** registrato in Milano il 13.10.2022 al n. xxxx si sarebbe perfezionata l'operazione di scissione parziale della società **OMISSIS S.P.A.**, a seguito della quale, la **OMISSIS S.P.A.** avrebbe assegnato parte del suo patrimonio a **OMISSIS Management spa**, divenendo, quest'ultimo, anche cessionario del contratto di Special Servicing originario;

- che con atto del 18.10.2022 la Società **SPV** avrebbe conferito idonea procura a **OMISSIS Management spa** al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e nel suo conto tutti gli atti utili e opportuni per la gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali la società **SPV** è o sarà titolare

-che in forza dei passaggi di cui sopra, la titolare del credito de qua è la società **SPV s.r.l.** che agisce per il tramite della mandataria **OMISSIS SPA**;

In punto di diritto ha dedotto che i) **BANCA s.p.a.** avrebbe stipulato un contratto di mutuo ipotecario con atto del 6.10.2008 per l'importo di € 120.000,00 a **EREDE**; ii) che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, la Banca in data 7.10.2008 avrebbe iscritto ipoteca presso l'Ufficio provinciale di **OMISSIS** ai n. di reg. gen. xxxx e reg. part. XXX dell'unità immobiliare di proprietà di **DE CUIUS** per la quota di 1/2 e di **MOGLIE DEL DE CUIUS** per la quota di 1/2 in regime di comunione legale sita in Livorno in via Poerio n. 19; iii) che la debitrice non avrebbe rispettato il piano di ammortamento del prezzo rendendosi inadempiente e pertanto il contratto si sarebbe risolto e ad oggi sarebbe tenuta a corrispondere l'importo di € 174.879,99; iv) che **DE CUIUS** sarebbe deceduto in data 29/07/2013 e che in data 19.1.2022 sarebbe stato depositato ricorso ex art 702 bis cpc volto a far accertare la qualità di eredi a **EREDI**, le quali, tuttavia, avrebbero dichiarato con comparsa di risposta di aver rinunciato all'eredità; v) di aver richiesto in data 6/4/2022 la nomina di un curatore all'eredità giacente ex art 528 e il Tribunale di Livorno avrebbe nominato il 14.4.2022 curatore il dott. **OMISSIS** precisando che l'attività sarebbe dovuta cessare decorsi dieci anni dal decesso ossia nel luglio 2023; vi) che decorso il termine prescrizione decennale, l'eredità ai sensi del 585 c.c. sarebbe devoluta in automatico a favore dello Stato pertanto è interesse del creditore accertare la qualità di erede ultimo e

necessario dell'Agazia del Demanio della eredità vacante di **DE CUIUS** al fine di iniziare l'esecuzione immobiliare sul bene ipotecato.

Il Giudice, all'udienza del 23 maggio 2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso ha dichiarato la contumacia delle parti convenute resistenti.

La causa è stata istruita a livello documentale e all'udienza del 17 ottobre 2024, all'esito della discussione orale, è stata emessa la presente pronuncia con motivazione contestuale.

La domanda merita accoglimento alla stregua della motivazione che segue.

Dal compendio probatorio, presente nel giudizio de qua, emerge, senza alcun dubbio, l'esistenza del credito pecuniario, oggetto di causa, di cui risulta titolare l'odierna società ricorrente nei confronti della sig.ra **EREDE** a titolo di mutuo ipotecario, nonché il diritto reale di ipoteca iscritto presso l'Ufficio provinciale di Livorno ai nn. di reg. gen. 17710 e reg. part. 4464 sull'unità immobiliare di proprietà dei terzi datori di ipoteca **DE CUIUS** e **MOGLIE DEL DE CUIUS** - ciascuno per la quota di 1/2 in comunione legale - a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligazione negoziale assunta.

Risulta, infatti, agli atti di causa il contratto di mutuo ipotecario concluso tra la **BANCA S.p.a.** (società cedente) e i sig.ri **DE CUIUS E MOGLIE** dinanzi al notaio **OMISSIS** in data 06/10/2008 con cui la Banca concedeva a titolo di mutuo l'importo di € 120.000,00 a **EREDE** e con cui le parti contraenti provvedevano, altresì, alla contestuale costituzione di ipoteca, a garanzia del credito, sull'immobile sito in **OMISSIS**, via omissis n. xx e censito al CF del Comune di omissis al fg. x, part. xxx, sub x, cat xxx, in comproprietà dei coniugi **DE CUIUS** (cfr. doc. 1 allegato all'atto introduttivo).

La società ricorrente è, quindi, da ritenersi, alla luce della documentazione depositata, legittima titolare del diritto di credito fatto valere, a seguito delle cessioni dei crediti "in blocco" verificatesi nel tempo (dapprima a favore di **OMISSIS S.P.A. - GESTIONE CREDITI S.P.A.** poi a **SPV**) e delle quali l'attuale cessionaria dà correttamente atto (v. doc. D e E "avvisi di cessione", allegati all'atto introduttivo).

Orbene, appurata la sussistenza del credito in capo all'odierna ricorrente, si deve dare atto che, dinanzi all'inadempimento della sig.ra **EREDE** per il mancato pagamento del mutuo, **SPV** si è attivata per agire in via esecutiva nei confronti dei datori di ipoteca (i coniugi **DE CUIUS**), sì da soddisfare la propria pretesa creditoria, senonché, come ha correttamente rilevato la ricorrente, e come altresì emerge chiaramente agli atti di causa, **DE CUIUS**, proprietario della quota di 1/2 dell'unità immobiliare ipotecata, è risultato in data 29/07/2013 deceduto (v. certificato di morte - doc. 2).

A tal proposito, la società ricorrente allega, e fornisce altresì adeguata prova, di aver introdotto nel 2022 con rito semplificato ex art. 702 bis un altro procedimento (avente R.G.xxx/2022) dinanzi all'intestato Tribunale volto a far accertare, giudizialmente, la qualità di eredi in capo alle sig.re **EREDE** e **MOGLIE DE CUIUS**, sì da poter, in tal modo, agire esecutivamente e realizzare la garanzia ipotecaria a soddisfazione del proprio credito (v. doc 4a allegato all'atto introduttivo).

Tuttavia, con comparsa di risposta del 9/03/2022 **EREDE** e **MOGLIE DE CUIUS**, resistenti nel suindicato giudizio ex art. 702 bis c.p.c., dichiaravano in quella sede di aver già medio tempore rinunciato all'eredità, depositando, a riprova di ciò, l'atto di rinuncia recante data 2/09/2013 (cfr. doc. 4c allegato al ricorso) ove risulta la rinuncia all'eredità dei successibili.

A seguito di tale evenienza, **SPV** ha, altresì, dedotto di aver provveduto a ri-chiedere al Tribunale di Livorno, la nomina di un curatore all'eredità giacente ex art 528 c.c. il quale sarebbe stato individuato, mediante decreto di nomina, nella persona del Dott. Omissis, con l'ulteriore precisazione che l'attività del curatore sarebbe terminata decorsi dieci anni dalla apertura della successione (ergo dalla morte del de cuius avvenuta in data 29/07/2013).

Ed infatti, il decreto di nomina anzidetto, prodotto agli atti del presente giudizio, espressamente segnala che "L'ATTIVITA' DEL CURATORE DEVE CESSARE DECORSI DIECI ANNI DAL DECESSO NEL LUGLIO 2023" (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).

Ciò premesso, non sembra superfluo richiamare la normativa codicistica (e la relativa interpretazione giurisprudenziale) in tema di acquisto dei beni da parte dello Stato.

Come noto, l'art. 586 comma 1 c.c. dispone che in mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l'eredità, nel sistema vigente, sia devoluta allo Stato. Tale disposizione enuncia il concetto per cui lo Stato assume la veste di

vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il principio generale dettato dall'art 459 cod civ, che l'acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto, da parte dello Stato, avvenga automaticamente, iure successionis – e quindi a titolo derivativo – senza bisogno di accettazione, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell'apertura della successione (Cass. Sez. 2, Sent. n. 2862 del 11/03/1995).

La deviazione dal rigore dei principi è giustificata dal fondamento razionale di questo anomalo diritto di successione, secondo cui le eredità sono devolute da ultimo allo Stato, onde evitare che i beni restino in stato di abbandono o che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanta su di essi alcun diritto (Cass. Sez. 2, Sent. n. 1197 del 14/05/1963).

Secondo parte della dottrina la chiamata alla successione dello Stato, in mancanza di altri successibili, assolve alle funzioni di tutelare l'interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto, e di assicurare la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali che si annodavano alla sua persona.

Come esposto, la devoluzione allo Stato del patrimonio ereditario avviene quando non vi siano altri successibili, sia ex lege, sia testamentari.

Se il defunto non ha lasciato alcun successibile (e non è il caso che oggi ci occupa), lo Stato acquista immediatamente l'eredità, mentre nel caso in cui i successibili esistono (come nel caso di specie), l'acquisto può avvenire solo quando i primi chiamati abbiano perso il diritto di accettare l'eredità per indegnità, per rinuncia o per prescrizione. In entrambi i casi, naturalmente, l'acquisto risale al momento nel quale si è aperta la successione.

In giurisprudenza si è ritenuto equiparabile alla mancanza di eredi successibili il caso in cui vi sia stata rinuncia dei chiamati per delazione diretta (C. 5082/2006) oppure il diritto di accettare l'eredità sia prescritto (T. Palermo 14.7.1991).

L'acquisto da parte dello Stato, come esposto, opera automaticamente. La necessità dell'acquisto comporta l'esclusione della facoltà di rinuncia e la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari, espressamente prevista dal 2° comma dell'art. 586 c.c.. In altri termini, alla necessità dell'acquisto da parte dello Stato dell'eredità vacante corrisponde l'automaticità del beneficio della limitazione di responsabilità.

Orbene, premesso tale OMISSIS S.P.A. e inquadramento giuridico, alla luce di quanto suesposto, considerato il documentato atto di rinuncia all'eredità da parte dei successibili ex lege (**ERED E MOGLIE DE CUIUS**); considerato, altresì, il decorso dei termini OMISSIS S.P.A. isti dall'art. 480 c.c. per esercitare il diritto di accettare l'eredità da parte di eventuali ulteriori successibili e, per l'effetto, la cessazione della curatela dell'eredità giacente essendo pacificamente decorsi 10 anni dal decesso di DE CUIUS (decesso avvenuto il 29.7.2013), l'eredità di quest'ultimo è da ritenersi vacante e, pertanto, devoluta ipso iure, ai sensi dell'art. 586 c.c., allo Stato.

Ne deriva, dunque, il riconoscimento, in capo allo Stato (per esso Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio), della qualità di erede ultimo e necessario della eredità vacante di **DE CUIUS** e la conseguente automatica devoluzione, a suo favore, ex art. 586 c.c., della quota di 1/2 dell'immobile de qua affinché parte ricorrente, creditore ipotecario del de cuius, possa agire esecutivamente e realizzare la garanzia ipotecaria, sì da soddisfare il proprio credito pecuniario.

All'accoglimento della domanda consegue, ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con cui viene accertata e dichiarata la devoluzione ex art 586 dell'eredità di **DE CUIUS** allo Stato, al fine di garantire il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.

Circa il regolamento delle spese di lite, alla luce della peculiarità della vicenda sostanziale e processuale nonché tenuto conto della qualità soggettiva delle parti convenute e dell'assenza di alcuna opposizione da parte delle stesse, ad avviso del Giudicante si ritengono integrate nel caso di specie quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. xx/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Alberto Cecconi, n. 1045 del 17.10.2024

-in accoglimento del ricorso e della domanda formulata da SPV, dichiara che la quota di 1/2 di proprietà **DE CUIUS**, deceduto il 29/07/2013, dell'immobile sito in omissis, Via omissis n. xx, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al Fg. x, part. xxx sub x, cat. xx, cl. x, è devoluta ex art 586 c.c. in qualità di erede ultimo e necessario allo Stato e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio.

- ordina al competente Conservatore dei registri Immobiliari di provvedere alla conseguente trascrizione della presente sentenza nelle forme opportune, con suo esonero da ogni responsabilità;

-compensa integralmente le spese tra le parti.

Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.

Così deciso in data 17 ottobre 2024 dal Tribunale di Livorno.

Il Giudice
dott. Alberto Cecconi

EX PARTE